

Tabella comparativa dei progetti di legge abbinati 315 e 318 annotata con le osservazioni di Federcaccia Lombardia

<p>PDL 318</p> <p>Gestione faunistico-venatoria del cinghiale (iniziativa del Presidente della Giunta regionale)</p>	<p>PDL 315</p> <p>Norme in materia di gestione delle popolazioni di cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) presenti sul territorio regionale e disciplina dell'attività di recupero degli ungulati feriti (iniziativa Consiglieri regionali)</p>	<p>NOTE FIDC</p>
<p>Art. 1 (Oggetto e finalità)</p> <p>1. La presente legge reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) sul territorio regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.</p>	<p>Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)</p> <p>1. La presente legge, al fine di tutelare l'economia del sistema agricolo, l'equilibrio venatorio e la biodiversità, reca disposizioni per la gestione delle popolazioni di cinghiale (<i>Sus scrofa</i>) presenti sul territorio regionale e disciplina, altresì, la valorizzazione della carne di ungulato e l'attività di recupero degli ungulati feriti.</p>	<p>Il PDL 15 fa riferimento anche a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Equilibrio venatorio 2) Valorizzazione della carne di ungulato 3) Recupero animali feriti <p>L'articolo 1 del PDL 318, integrato con questi tre principi, parrebbe la proposta più completa.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Documento tecnico per la gestione del cinghiale)</p> <p>1. La Giunta regionale, sentite la Provincia di Sondrio e le consulte faunistico-venatorie territoriali, approva un documento tecnico, di durata triennale, che individua le aree idonee in cui la presenza del cinghiale è tollerata entro determinate densità e le aree non idonee in cui la presenza della specie non è tollerata. Tale documento stabilisce, inoltre, in relazione alle predette aree, le modalità gestionali della specie anche in termini di densità nonché gli obiettivi di controllo.</p> <p>2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è operata in base ai seguenti criteri:</p> <p>a) entità e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;</p> <p>b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;</p> <p>c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di particolare importanza per la biodiversità;</p> <p>d) modalità pregresse di gestione della specie.</p> <p>3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:</p> <p>a) nelle aree idonee, mediante prelievo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Articolazione delle competenze)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con propri provvedimenti disciplina la gestione delle popolazioni di cinghiale, anche suddividendo il territorio regionale in aree omogenee di gestione.</p> <p>2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, possono autorizzare la caccia di selezione al cinghiale nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 gennaio, ad eccezione delle femmine adulte trainanti il cui prelievo è vietato tra il 15 aprile e il 1 ottobre. Per la gestione del cinghiale sul territorio a caccia programmata, la Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, approvano progetti triennali di gestione delle popolazioni di cinghiale. Tali progetti, articolati in sezioni annuali vengono aggiornati entro il 15 marzo di ogni anno, sulla base dei dati relativi all'anno precedente. I progetti e gli eventuali aggiornamenti annuali, previo parere di ISPRA, assumono, altresì, per l'anno di riferimento, la valenza di piano di abbattimento per l'esercizio venatorio, e di piano di controllo numerico riduttivo di cui all'art. 41, comma 3, della l.r. 26/93.</p>	<p>Entrambi gli articolati recano proposte e considerazioni interessanti che dovrebbero essere sintetizzate in un unico testo:</p> <p>1) rispetto al PDL 315 si osserva che il testo proposto dalla Giunta dovrebbe essere ripreso in alcune parti: in particolare dall'art. 3 si devono mutuare la precisazione riguardante le abilitazioni (da salvare quelle già operative). Al riguardo si precisa che oggi ci sono diverse tipologie di abilitazioni rilasciate:</p> <p>a) caccia in forma collettiva;</p> <p>b) caccia di selezione;</p> <p>c) controllo numerico;</p> <p>d) controllo numerico anche notturno.</p> <p>Tutte queste abilitazioni devono essere darsi per acquisite a chi già ne sia provvisto.</p> <p>2) Sta bene l'apertura anticipata, ma i cacciatori di selezione è necessario prevedere un aumento delle giornate di caccia usufruibili come indicato dalla giunta: si rileva tuttavia come 15 giornate aggiuntive per il periodo 15 aprile - 15 agosto (il solo periodo aggiuntivo), siano poche.</p> <p>3) Rispetto ad entrambi i testi si propone di consentire in via generale di effettuare le battute per tre giorni settimanali, ciò consentirebbe anche in zona alpi di usufruire del sabato</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>venatorio e controllo riduttivo;</p> <p>b) nelle aree non idonee, esclusivamente mediante controllo riduttivo con conseguente divieto di prelievo venatorio.</p> <p>4. Ai fini della presente legge, per controllo riduttivo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) e di cui agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).</p> <p>5. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) gli obiettivi del controllo riduttivo sono definiti d'intesa con i relativi</p>	<p>3. Per la gestione del cinghiale nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali previsti all'art. 1, comma 1, lettere a) e c) della l.r. 86/83, fermo restando il divieto di prelievo venatorio, in attuazione della disciplina regionale, i progetti triennali di cui al comma 2, aventi valenza di piano di abbattimento selettivo ai sensi dell'art. 22 della L. 394/91, sono approvati previo parere vincolante degli enti gestori delle aree protette interessate. Sul restante territorio dei parchi regionali, i progetti di cui sopra sono approvati previo parere non</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In linea generale si osserva che non è il caso di rivolgersi a ISPRA laddove non espressamente richiesto: si consideri piuttosto l'ipotesi di raggiungere con ISPRA un protocollo di gestione su cui basare la forma dei censimenti e le modalità standardizzate di predisposizione dei piani di prelievo. - Bene come proposto dalla Giunta che ATC e CAC propongano i piani di prelievo. - Non si concorda sul fatto che nelle aree ritenute non vocate, ma sottoposte a gestione programmata della caccia, venga vietata la caccia del cinghiale. Tale divieto peraltro limita fortemente la capacità di contenimento: solo la sinergia di caccia in tutte le forme e controllo numerico consente un effettiva riduzione delle presenze. - L'impostazione per progetti triennali data nella proposta consiliare pare difficilmente perseguibile: le popolazioni di cinghiale conoscono annualmente fluttuazioni importanti: il clima, la disponibilità di cibo e la densità delle popolazioni incidono fortemente sul tasso di accrescimento delle popolazioni stesse. Dato un documento tecnico di gestione, bisogna procedere annualmente per il raggiungimento ed il mantenimento delle densità desiderate.

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>enti gestori.</p> <p>6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Gestione del cinghiale)</p> <p>1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sulla base del documento tecnico di cui all'articolo 2, approvano annualmente i piani di prelievo proposti dagli ATC e CAC, nonché i piani di controllo riduttivo della specie.</p>	<p>vincolante dell'ente gestore dell'area protetta.</p> <p>4. Qualora la pianificazione del prelievo venatorio del cinghiale sia coordinata con gli interventi di controllo numerico attuati ai sensi dell'art. 41 della l.r. 26/1993, al fine di mitigare gli impatti della specie sull'ambiente e sulle attività produttive, i cacciatori esperti ammessi alla caccia di selezione al cinghiale potranno essere autorizzati a procedere all'allestimento di allettamenti alimentari nei punti e con le modalità specificamente disposte dal servizio di vigilanza ittico-venatoria provinciale.</p>	<p>Con riferimento agli allettamenti alimentari si chiede che siano consentiti anche alle squadre alle medesime condizioni dei cacciatori di selezione.</p> <p>Con riferimento all'individuazione delle aree non vocate si deve prestare la massima attenzione alla scelta di vietare il prelievo venatorio.</p> <p>Se si considera la zona di maggior tutela della zona alpi e gli alpeggi oggi sottoposti a monticazione si deve ritenere che queste zone dovrebbero certamente ritenersi in futuro aree non vocate, in cui la densità del cinghiale deve essere portata a zero (sia per il grave impatto sulle attività di pascolo, sia per il grave impatto sui tetraonidi e la coturnice).</p> <p>È della massima importanza che a fianco del controllo riduttivo venga prevista almeno la possibilità del prelievo in selezione con carabina: spesso i cacciatori devono camminare ore per raggiungere le zone di caccia al camoscio e al capriolo in alta montagna e dovrebbe essere consentito loro, in caso di avvistamento di un cinghiale di tali aree, di procedere all'abbattimento venatorio. Diversamente si rischia di adottare un provvedimento del tutto inefficace in aree che possono essere pesantemente compromesse dalla presenza del cinghiale e dove sia pressochè impossibile operare interventi di controllo riduttivo con tempestività.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>2. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, a seguito di specifico corso e relativo esame.</p> <p>3. Le abilitazioni al prelievo venatorio del cinghiale rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ed equipollenti all'abilitazione di cui al comma 2.</p> <p>4. Il prelievo di selezione del cinghiale è consentito, nel rispetto della normativa vigente, dal 15 aprile al 31 gennaio di ogni anno, ad eccezione delle femmine adulte o accompagnate dai piccoli striati, il cui prelievo è consentito dal 1 ottobre al 31 gennaio.</p> <p>5. Ogni cacciatore abilitato al prelievo di selezione può fruire di quindici giornate di caccia al cinghiale in aggiunta a quelle previste dall'articolo 40, comma 13, della l.r. 26/1993.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Indennizzo e prevenzione dei danni)</p> <p>1. I danni provocati dal cinghiale sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993 e dell'articolo 33 bis della l.r. 86/1983.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Indennizzo dei danni)</p> <p>1. I danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo sono indennizzati ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 26/1993 e dell'art. 33bis della l.r. 86/83 comunque nei limiti della disponibilità dei corrispondenti capitoli del bilancio</p>	<p>Si tratta di un articolo molto delicato e sul quale l'esperienza gestionale di ATC e CAC ci impone di chiedere l'introduzione di principi fondamentali e comunque una decisa modifica delle proposte.</p> <p>In ogni caso i danni devono essere indennizzati dalla Regione e non direttamente dagli ATC e CAC</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>2. Negli ambiti territoriali e nei comprensori alpini di caccia in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, la compartecipazione dei rispettivi comitati di gestione all'indennizzo dei danni provocati dalla specie, in diffonità a quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera b), della l.r. 26/1993, è pari al 50 per cento dei danni quantificati e liquidati.</p> <p>3. I comitati di gestione di cui al comma 2, per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni provocati dal cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti abilitati al prelievo della specie un contributo integrativo in misura non superiore a cinque volte il contributo base di cui all'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993 negli ambiti territoriali di caccia e non superiore a dieci volte nei comprensori alpini di caccia.</p>	<p>regionale.</p> <p>2. Negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini di caccia in cui è ammesso l'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale ed in cui le attività di controllo sono effettuate prevalentemente con l'ausilio dei propri iscritti, selezionati ai sensi dell'art. 41, comma 3 della l.r. 26/93, la compartecipazione dei rispettivi comitati di gestione, tramite le quote versate dai singoli soci, ai danni provocati da detta specie è pari all'80 per cento dei danni quantificati e liquidati.</p> <p>3. I comitati di gestione di cui al precedente comma 2, per far fronte alle spese di prevenzione e risarcimento dei danni provocati dal cinghiale, possono aumentare fino al massimo del doppio il contributo integrativo fissato dall'art. 32, comma 2 della l.r. 26/1993 nei confronti dei soggetti autorizzati ad esercitare attività venatoria o di controllo numerico del cinghiale.</p>	<p><u>Compartecipazione degli ATC e dei CAC all'indennizzo dei danni provocati dalla specie</u></p> <p>1) La compartecipazione ai danni è da subordinarsi inderogabilmente alla previa messa in opera da parte dei richiedenti delle misure inerte di prevenzione edanni e dissuasione messe a disposizione da comitati di gestione e regione.</p> <p>2) La compartecipazione deve essere limitata ai danni provocati dalla specie nelle sole aree soggette a caccia programmata del cinghiale: laddove si impedisce il prelievo venatorio non si vede perché debbano partecipare i cacciatori al risarcimento del danno.</p> <p>3) Prevedere che la compartecipazione avvenga tramite le quote dei soci iscritti anche non esercitanti la caccia al cinghiale è norma di grande pericolosità. Piuttosto si dovrebbe porre un limite alle risorse di bilancio degli ATC e CAC utilizzabili (parte delle quote di chi caccia il cinghiale?), fermo restando che il saldo sarebbe a carico della regione. In ogni caso si propone che la compartecipazione non sia superiore al 25%.</p> <p>4) Prevedere aumenti eccessivi delle quote è perfettamente inutile e unicamente dannoso. Il numero di cacciatori di cinghiale scenderebbe e, non residuando risorse per diversi interventi, i cacciatori si rivolgerebbero unicamente alla caccia di selezione agli ungulati o alla migratoria, con ulteriore riduzione delle risorse e pericolo di squilibri faunistici.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>4. La Regione eroga contributi a favore delle imprese agricole per le opere di prevenzione dei danni provocati dai cinghiali, in conformità al Trattato sull'Unione europea e alla normativa comunitaria sul sostegno allo sviluppo rurale.</p>		<p>5) Si precisa inoltre che non si pagano quote per effettuare il controllo numerico</p> <p>6) Si può seguire l'esperienza di altre regioni per aumentare le risorse recuperabili dalla caccia di selezione: il cacciatore di selezione infatti è spesso assegnatario di 4 capi che trattiene per sé, a differenza del carniere delle squadre. Il cacciatore di selezione non ha peraltro costi di mantenimento delle mute dei cani: dopo i primi due capi il cacciatore di selezione al cinghiale potrebbe pagare ogni altro capo richiesto.</p>
<p>Art. 5 (Gestione delle carcasse dei cinghiali abbattuti nell'ambito del controllo riduttivo)</p> <p>1. Fatte salve le disposizioni in materia di sanità, le carcasse dei cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo riduttivo sono conferite a centri di lavorazione della selvaggina (CLS) ai fini della commercializzazione, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta</p>	<p>Art. 5 (Valorizzazione della carne di ungulato)</p> <p>1. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, promuovono, ove non siano già presenti, la realizzazione presso gli ATC e i CA, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale. I centri di sosta devono possibilmente essere dislocati sul territorio in modo diffuso ed omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di cinghiali e ungulati in genere.</p> <p>2. Gli ATC e i CA predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione selvaggina (CLS) o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di abbattimento, nonché degli ulteriori capi ceduti dai cacciatori.</p>	<p>Come previsto dalla Giunta è necessario prevedere la possibilità che anche il capo abbattuto in attività di controllo riduttivo venga lasciato all'autore dell'abbattimento. Si consideri infatti che spesso l'abbattimento è frutto di numerose uscite, anche notturne, a vuoto, con l'uso di mezzi e attrezzature proprie.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>regionale.</p> <p>2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati all'indennizzo dei danni provocati dalla specie.</p> <p>3. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, sono definiti prescrizioni e requisiti igienico-sanitari in base ai quali le carcasse dei cinghiali possono essere lasciate nella disponibilità degli autori dell'abbattimento.</p>	<p>3. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio, sostengono e promuovono eventuali accordi fra ATC o CA e le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di controllo, ad attività di beneficenza alimentare.</p> <p>4. La Regione predispone di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio di percorsi di riconoscimento della qualità.</p>	

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 221/2015, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) da euro 150,00 a euro 900,00 e la confisca degli animali per chi detiene o alleva cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi del regolamento regionale 4 agosto 2003, n.16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21, comma 9, 26, comma 3, 27, comma 4, 39, comma 1 e 43, comma 2, della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria));</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Divieti e sanzioni)</p> <p>1. Il divieto di immissione e di foraggiamento dei cinghiali sono disciplinati e sanzionati ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.</p> <p>2. La Regione e la provincia di Sondrio per il relativo territorio o l'ente gestore dell'area protetta entro cui è avvenuto il rilascio, provvedono alla richiesta del risarcimento dei danni arrecati alle coltivazioni agricole, agli ecosistemi e per gli oneri di controllo derivanti alle medesime Amministrazioni a causa dell'immissione di cui al precedente comma 1.</p> <p>3. Chiunque detenga o allevi cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi del regolamento regionale n.16/2003 è punito con una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 950,00 e con il sequestro degli animali al fine della loro successiva confisca.</p>	<p>Si condivide l'impianto del PDL 315.</p> <p>Con riferimento al PDL 318 ci si permette di osservare che sanzionare maggiormente l'abbattimento di un cinghiale trovato dal cacciatore in zone non vocate, ovvero ove la stessa regione prevede l'eradicazione specie, è quanto meno contraddittorio!</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p>b) da euro 75,00 a euro 450,00 per chi, presso allevamenti autorizzati, detiene o alleva cinghiali o loro meticci in difformità dalle previsioni del r.r 16/2003;</p> <p>c) da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera b); in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00.</p> <p>2. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a) e b) sono raddoppiate in caso di violazioni commesse in aree non idonee alla presenza del cinghiale.</p>	<p>4. Chiunque, presso allevamenti autorizzati, detenga o allevi cinghiali o loro meticci in difformità alle previsioni del regolamento regionale n.16/2003 è punito con una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 350,00. La sanzione è raddoppiata se l'illecito è commesso in zone non idonee alla presenza del cinghiale .</p> <p>5. I proventi delle sanzioni di cui al presente comma sono trasferiti agli ATC o ai CAC che li utilizzano per il risarcimento dei danni provocati dal cinghiale e per la prevenzione degli stessi.</p>	

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Disposizioni finale e di prima applicazione)</p> <p>1. In fase di prima applicazione il documento tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, è approvato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla l.r. 26/1993.</p>		

PDL 318	PDL 315	NOTE
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Norma finanziaria)</p> <p>5. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Norma finanziaria)</p> <p>1. Agli oneri previsti dalla presente legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Attività di recupero degli ungulati feriti)</p> <p>1. L'attività di recupero degli ungulati feriti, che non costituisce azione di caccia, ma si configura come un servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati, è disciplinata dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio ed è consentita ai conduttori di cani da traccia, abilitati dalle stesse, previa frequenza di apposito corso e superamento di una prova di esame.</p> <p>2. Nello svolgimento della attività di cui al comma 1 è consentito:</p> <p>a. l'uso di un solo cane da traccia abilitato in prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana;</p> <p>b. l'uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge 157/1992;</p> <p>c. operare anche fuori dagli orari e dal periodo previsto per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.</p> <p>3. Dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 è</p>	<p>Norma di grande rilievo e crescita culturale e gestionale del mondo venatorio, a nostro avviso assolutamente da mantenere nel testo di legge.</p> <p>Si chiede solo di prevedere che i conduttori di cani da traccia già abilitati dalle Province o dagli UTR all'entrata in vigore della presente legge si debbano intendere già abilitati ai sensi del primo periodo del presente comma 1.</p>

PDL 318	PDL 315	NOTE
	<p>preventivamente data comunicazione alla Regione o alla provincia di Sondrio per il relativo territorio, di norma attraverso il personale di vigilanza venatoria provinciale, e tramite queste agli enti gestori delle aree protette interessate dalle operazioni di recupero in cui vige il divieto di caccia ai sensi della legge 394/1991.</p> <p>4. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.</p>	